

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG ZA715696D7

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "CETENA S.p.A." - Centro per gli Studi di Tecnica Navale - con sede legale in Genova - per la fornitura della Fase 3 di 3 del "Progetto di Ricerca per l'analisi e l'ottimizzazione di problematiche navali relative ad operazioni di trasferimento di carichi pesanti tra due navi in navigazione e di manovra di avvicinamento di veicoli anfibi a Nave LHD/LPD - Naval Operation Simulation Environment (NOSE)" per l'importo di 255.444,67 (euro duecentocinquanta-cinquemilaquattrocentoquarantaquattro/67) quale quota pari al 50% dell'importo complessivo, a

carico dell'Amministrazione Difesa.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Clelia SUSANNA, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali 31 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2015;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- il dott. Sandro SCARRONE nato a Genova il 20/06/1948, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante della Società CETENA S.p.A. - Centro per gli Studi di Tecnica

Navale - con sede legale in Genova - Via Ippolito d'Aste n°5, (codice fiscale n°00848700100), come risulta dalla visura camerale in data 10/09/2015.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

1. - con il contratto n° 20029 di Rep. in data 28/12/2010 registrato alla Corte dei Conti Reg. n°13 fog. n.288 in data 09/06/2011 per la fornitura del "Progetto di Ricerca per l'analisi e l'ottimizzazione di problematiche navali relative ad operazioni di trasferimento di carichi pesanti tra due navi in navigazione e di manovra di avvicinamento di veicoli anfibi a Nave LHD/LPD - Naval Operation Simulation Environment (NOSE)" articolato in n. 3 Fasi, è stata acquisita la Fase 1 (Piano della Qualità, Fornitura del Modello concettuale federato "FCM - Federation Conceptual Model" ed Analisi degli strumenti di calcolo) e

sono state previste le Fasi 2 e 3 in opzione;

2.- non essendo stato possibile, a suo tempo, esercitare l'opzione per l'attivazione della Fase 2 e, di conseguenza, la ulteriore Fase 3 per indisponibilità di fondi;

3.- successivamente con il contratto n. 20177 di Rep. in data 19/12/2012 registrato alla Corte dei Conti Reg. n°2 fog. n.110 in data 22/03/2013, è stata acquisita la Fase 2 del Progetto (Sistema di simulazione semplificato - Early Prototype) ed è stata prevista la Fase 3 in opzione (Ambiente di simulazione interattivo ed analisi dei risultati finali);

4. - al termine della Fase 2, nei termini previsti all'art. 8 paragrafo 1.2. del contratto di cui al precedente punto 3, "entro e non oltre l'E.F. 2014", è stato richiesto a SEGREDIFESA con dispaccio M_D GNAV 0026786 03-10-2014 il finanziamento per l'attivazione della "Fase 3 opzionale" del contratto stesso;

5. - in data posteriore alla scadenza indicata al precedente punto 4 SEGREDIFESA, con il foglio n. M_D GSGDNA 0042796 12-06-2015 e successive integrazioni rispettivamente fogli n°M_D GSGDNA 0048429 03-07-2015, M_D GNAV 0017008 06-07-2015,

M_D GNAV 0076041 28-10-2015 e M_D GNAV 0078358 05-11-2015, ha dato incarico alla Direzione degli Armamenti Navali di proseguire l'attività intrapresa con il contratto di cui ai punti 1 e 3 e di procedere all'acquisizione della Fase 3 dello studio;

6. - a seguito di determinazione a contrarre n°38 del 17 luglio 2015 si è decretata la prosecuzione delle attività di cui al contratto 20177 del 19 dicembre 2012, per l'acquisizione della Fase 3 (Ambiente di simulazione interattivo ed analisi dei risultati finali);

7. - lo sfasamento temporale tra le attività contrattuali riferite alla "Fase 3 opzionale" (non esercitata nei termini) e le stesse identiche attività inserite nel nuovo contratto è inferiore a 12 mesi e che, in questo lasso di tempo, le condizioni economiche di riferimento non sono significativamente mutate, e che, pertanto, è stata ritenuta superflua l'esecuzione di una nuova congruità;

8. - in data 02/12/2015 è stata inoltrata alla Società la richiesta n. M_D GNAV 0032230, per confermare la validità dell'accettazione del prezzo delle attività relative alla Fase 3 dello Studio,

già a suo tempo accettate nell'ambito del contratto stesso, integrata con le modifiche introdotte dalla normativa entrata successivamente in vigore;

9.- La Società ha accettato tali prezzi in data.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n°49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, regolamento per gli appalti della difesa, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Direttore della 1^a Divisione. Ai sensi

dell'Articolo 94 del D.P.R. 236/2012, il RUP nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto "DEC" successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

Ai sensi dell'Articolo 98 del D.P.R. n°236/2012, il DEC provvederà alla comunicazione di avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire il "Progetto di Ricerca per l'analisi e l'ottimizzazione di problematiche navali relative ad operazioni di trasferimento di carichi pesanti tra due navi in navigazione e di manovra di avvicinamento di veicoli anfibi a Nave LHD/LPD - Naval Operation Simulation Environment (NOSE)" Fase 3:

- Lotto unico: Ambiente di simulazione interattivo ed analisi dei risultati finali di cui il 22,49% sarà a cura del CNR-INSEAN;

Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.2 Per la tipologia delle prestazioni di cui al precedente paragrafo, di natura esclusivamente intellettuale, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.vo 09.04.2008 n°81, valutata l'assenza di interferenze, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

5.1 L'importo della fornitura a carico dell'A.D., pari al 50% del valore complessivo è di € 255.444,67 (euro duecentocinquantacinquemila-

quattrocentoquarantaquattro/67) di cui € 1.671,00 (euro milleseicentosestantuno/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società, ripartito come di seguito indicato:

- quota CETENA € 187.944,67 (euro centottantasettemilanovecentoquarantaquattro/67)

oltre ad € 41.347,83 (Euro quarantunomilatrecentoquarantasette/83) per IVA al 22%, per un totale di € 229.292,51 (euro duecentoventinovemiladuecentonovantadue/51);

- Quota CNR-INSEAN € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/00).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti

entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la fideiussione bancaria n° 41952 di € 12.772,23 (euro dodicimilasettecentosettandue/23), rilasciata dal BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Verona, in data 9/12/2015, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta fideiussione sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 Le prestazioni di cui al lotto indicato all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società, al DEC e, per conoscenza, al RUP entro 455 (quattrocentocinquantacinque) giorni solari dalla data di ricezione da parte della Società, della comunicazione di avvio dell'operatività del contratto.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.1.1 La comunicazione di approntamento alla verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) le prestazioni oggetto del contratto rispondono

alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

8.2 La Commissione o il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora sul bene che è stato oggetto della prestazione vengano comunque riscontrati difetti di lieve entità, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.3. Gli esiti della verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al DEC, al RUP e alla Divisione tecnica competente.

8.4. Ai sensi dell'Articolo 4, comma 6 del D.Lgs. nr.231/2002 e successive modifiche, in considerazione della complessità e della peculiarità delle Verifiche di conformità da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'AD, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto Articolo 4, le parti concordano che la Verifica di Conformità delle prestazioni indicate in oggetto "ARTICOLO 4" del presente contratto, dovrà concludersi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione delle prestazioni contrattuali.

8.4.1. La verifica di conformità sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare, secondo le "Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA)" e sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

8.4.2. Le (PCA) saranno sottoposte dalla Società all'approvazione della 1^a Divisione di NAVARM, almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, non si procederà alla

verifica di conformità. In caso di rifiuto all'approvazione delle (PCA), le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

8.5. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal DEC, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.7. La Società entro 30 giorni solari dalla ricezione della del Certificato di conformità attestante l'avvenuta approvazione ed accettazione

dei singoli lotti, dovrà presentare a SEGREDIFESA V Reparto, una copia in formato informatico degli stessi, corredata dei documenti previsti nell'A.T..

8.8. Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it

In caso di indisponibilità della PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1 E' previsto il subappalto con il CNR-INSEAN con le modalità ed i limiti indicati dell'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006. Almeno (20) venti giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società dovrà presentare alla 1^a Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

a) il contratto di subappalto;

b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;

c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Articolo 38 del D.Lgs. nr.163/2006;

d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

e) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. nr.159 del 6 settembre 2011.

9.2 Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge nr.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni; che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate

in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale. I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società, rispettando gli obblighi previsti dall'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006 (trasmissione, entro 20 venti giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Società al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.3 Le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.4 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Società contraente.

9.5 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il Contratto può essere risolto per inadempimento.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche

componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D.;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (*Engineering Change Proposal*) da inviare alla 1^a Divisione per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni

originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura

nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della Società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento,

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della

sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare

tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare al- "DEC", per approvazione, il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12^a Divisione di NAVARM;

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12[^] Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il "DEC" provvederà ad inviare tempestivamente alla 12[^] Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da

certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

17.2. Il pagamento del lotto unico avverrà nella misura del 100% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di Navarm, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno sommati e considerati come un unico termine

complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà prevista per ciascun lotto una penalità pari allo 0,5 % (0,5 per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva di ciascun lotto non potrà eccedere, comunque il 10% dell'importo del lotto stesso.

18.2. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle

penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società contraente presso la UNICREDIT CORPORATE BANKING S.p.A. Agenzia FIL.OP.MULT.C.SUD, IBAN: IT78Z0200805351000004609886 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

- Sandro SCARRONE codice fiscale: SCRSDR48H20D969W
- Roberto PORCARI codice fiscale: PRCRRT56D27F965D
- Giovanni CAPRINO codice fiscale: CPRGNN57S13H501X

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Per la tipologia delle prestazioni di cui al precedente articolo 4 non sarà prevista la garanzia.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia,

stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11[^] Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22%.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Genova 16121, Via Ippolito d'Aste n.5.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per

caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -

legge 27 dicembre 1975, n. 790 - in pagine n° 37 ,
e in fogli n° 19 di cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETA'

Dott. Sandro SCARRONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 C. C., la Società dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 (Clausola di salvaguardia),

ART. 26 (Obblighi di condotta).

P. LA SOCIETA'

Dott. Sandro SCARRONE

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott.ssa Giorgia FELLI

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Clelia SUSANNA

ALLEGATO TECNICO

ART. 1 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

1.1 ASSICURAZIONE QUALITA'

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008".

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110.

Gli obblighi nei confronti dell'A.D. derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV-50-9999-0026-13-00B000.

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

1.2 PIANO DELLA QUALITA'

Per il presente contratto vale il piano della qualità già approvato di cui al contratto 20029 citato in premessa al punto 1.

1.3 ATTESTATO DI CONFORMITA'

La Società, nel presentare al collaudo le prestazioni di cui all'art.4 del presente contratto, dovrà trasmettere al "DEC", un "Attestato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070, che la Società dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 2 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

2.1. La proprietà del progetto, "moduli software" sviluppati dalla Società nell'ambito della presente Ricerca, resterà di proprietà della Società stessa, che potrà liberamente utilizzare, aggiornare migliorare e commercializzare ai propri fini senza nulla dovere all'A.D. a meno di quanto previsto al successivo punto 2.2.

2.2. Qualora, tuttavia, nel periodo di 3650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Società dovesse stipulare contratti per l'utilizzo delle banche dati, dei modelli matematici e dei dati/risultati sperimentali sviluppati

appositamente per le Unità Navali della MMI, di entità variabile, per la fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell' A.D., consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, fino ad un massimo del 10% da applicare quando vi sia utilizzo per conto terzi delle banche dati dell'Amministrazione Difesa.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'A.D. in contraddittorio con la Società e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Società assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'A.D. la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'A.D. e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Società di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Società ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Società invierà al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura. Il versamento all'A.D. delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato dalla Società con l'osservanza di quanto segue:

a) - invio, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della A.D. competente per

circoscrizione territoriale.

L'ufficio Tecnico della A.D. competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla 1^a Divisione di NAVARM che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances", dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM -, 12^a Divisione. La predetta divisione inviterà la Società a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) - versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'A.D. comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);

Le somme a titolo di "redevances" , da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Società dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

Al Contratto n° _____ in data _____

SPECIFICA TECNICA

**PROGETTO DI RICERCA PER L'ANALISI
E L'OTTIMIZZAZIONE DI PROBLEMATICHE NAVALI
RELATIVE AD OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO DI
CARICHI PESANTI TRA DUE NAVI IN NAVIGAZIONE
E DI MANOVRA DI AVVICINAMENTO
DI VEICOLI ANFIBI A NAVE LHD/LPD**

(NAVAL OPERATION SIMULATION ENVIRONMENT – N.O.S.E.)

INDICE

Pag.

1.	ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	3
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
4.	ASSICURAZIONE QUALITÀ E PIANO DELLA QUALITÀ'	5
5.	SICUREZZA DEL LAVORO	6
6.	LOTTO ACQUISITO, Fase 2: Sistema di Simulazione semplificato (EARLY PROTOTYPE) .6	
a.	Scopo di fornitura.....	6
7.	LOTTO OGGETTO DI FORNITURA, Fase 3: Ambiente di simulazione interattivo e analisi dei risultati finali	7
a.	Scopo di fornitura.....	7
b.	Modalità e termini di adempimento.....	7
c.	Pagamenti.....	8
d.	Deposito cauzionale e Garanzia	8
e.	Penali e riduzioni di prezzo.....	8
8.	PROPRIETÀ ED USO DEL SOFTWARE	8
a.	Proprietà.....	8
b.	Uso.....	8
c.	Royalties.....	8
1.	ABSTRACT.....	9
2.	DITTA, ENTE O EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO INDUSTRIALE	9
3.	OBIETTIVI DEL PROGETTO	9
4.	RISULTATI CONSEGUITI AL TERMINE DEL PROGETTO	9
5.	CONSIDERAZIONI DA PARTE DELLA DIREZIONE TECNICA SUGLI ESITI DELLA RICERCA	9
6.	PAROLE CHIAVE.....	9
7.	TASSONOMIA EDA	9
8.	LISTA ACRONIMI	9

1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.

A.D.	Amministrazione Difesa
A.T.I.	Associazione Temporanea di Imprese
FCM	Federation Conceptual Model
L.C.U.	Landing Craft Utility
L.H.D.	Landing Helicopter Dock
L.P.D.	Landing Platform Dock
L.S.S.	Logistic Support Ship
MMI	Marina Militare Italiana
N.O.S.E.	Naval Operation Simulation Environment
P.N.R.M.	Piano Nazionale delle Ricerche Militari
R.A.S.	Replenishment at Sea
R.T.I.	Raggruppamento temporaneo d'impresa
S.T.	Specifica Tecnica
Vi.S.I.R. ¹	Virtual Ship Integrated Architecture
V.T.O.L.	Vertical Take-Off and Landing

Nella presente S.T., tranne dove espressamente e diversamente indicato, con le espressioni sotto riportate si intenderà sempre quanto di seguito specificato:

- **“T₀”:**
è il giorno di inizio operatività del contratto, e coincide con il giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di registrazione del Contratto, ovvero della comunicazione di autorizzazione all'inizio delle attività;
- **“T₁”:**
è il termine ultimo per la presentazione della fornitura di cui al Lotto oggetto di fornitura della presente S.T.;
- **Ditta:**
La ditta, il soggetto giuridico, l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), il Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) od il consorzio che stipulerà con NAVARM il contratto di appalto per la fornitura delle prestazioni descritte nella presente Specifica Tecnica.

2. PREMESSA.

L'attività di ricerca oggetto della presente Specifica Tecnica, si propone di utilizzare ed ampliare le funzionalità dell'ambiente software di simulazione creato nel progetto Vi.S.I.R. (c.d. **Fase 1** del progetto), al fine di studiare le problematiche relative alle seguenti diverse tipologie di operazioni navali:

a. **Manovra A:** Manovra di trasferimento di carichi pesanti tra navi;

Si vuole acquisire un sistema di simulazione interattivo col quale MMI potrà determinare e verificare i limiti operativi relativi alla manovra di trasferimento di carichi pesanti tra navi. Dovranno essere prese in considerazione diverse coppie di navi e di condizioni meteo-marine, e simulare il passaggio di carico attraverso l'uso di un sistema di tensionamento connesso tra le due navi. La simulazione dovrà inoltre

¹ Il simulatore virtuale Vi.S.I.R. è stato sviluppato a fronte di un precedente contratto tra Cetena SpA e NAVARM (nr. 19561 di Rep. in data 27/12/2004) nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca Militare (PNRM).

permettere di rappresentare e valutare quanto varia la dinamica delle navi a causa alle forze in gioco nel corso dell'operazione.

b. Manovra B: Manovra di avvicinamento di mezzi LCU a nave LHD/LPD;

Si vuole acquisire un sistema di simulazione interattivo col quale MMI potrà verificare a pieno la fattibilità ed i rischi correlati alla manovra oggetto di studio, potendo quindi definire e verificare i limiti operativi complessivi. La simulazione dovrà focalizzare l'attenzione sull'influenza che il moto ondoso generato dalla nave LHD/LPD esercita sul mezzo da sbarco, attraverso la costruzione di modelli accurati dedicati alla rappresentazione di fenomeni fisici tra cui i modelli di manovrabilità e tenuta al mare di LCU e LHD/LPD, ed il modello del moto ondoso generato dalla nave LPD.

L'attività consiste nella realizzazione di un sistema di simulazione modulare, espandibile e riconfigurabile per il test delle manovre di cui sopra.

L'ambiente software in parola, la cui architettura è basata sul medesimo standard impiegato per Vi.S.I.R., ovvero HLA (IEEE 1516), per l'interconnessione di più moduli di calcolo e comportamentali con l'ambiente sintetico di simulazione, permetterà lo studio approfondito delle suddette operazioni da un punto di vista quantitativo e l'inserimento dell'uomo nelle attività ad esso destinate, seppur prevedendo la possibilità di utilizzare manovre e/o comandi preimpostati.

Tale metodologia deriva dalla necessità di valutare l'operatività delle nuove Unità Navali della MMI prima della loro costruzione, consentendo di eliminare gli eventuali costi derivanti dalle correzioni post-costruzione, incrementando contemporaneamente le prestazioni e riducendo il rischio derivante dall'errore umano. L'analisi accurata delle manovre citate, permette, infatti, di valutare la mutua operatività dei componenti coinvolti ed il corrispondente grado di rischio, consentendo, sulla base dei risultati ottenuti con le simulazioni, di evitare onerose modifiche post-vendita alle sistemazioni di bordo.

Per quanto sopra, è di particolare interesse per la MMI sviluppare il presente progetto di ricerca attorno alle due unità navali maggiori in corso di realizzazione: la nuova **Logistic Support Ship (LSS)** e la nuova **Landing Helicopter Dock (LHD)**, le cui caratteristiche, unitamente ai parametri necessari allo sviluppo del software, saranno forniti alla Ditta nel corso dell'esecuzione contrattuale, una volta acquisiti da MMI a fronte dei contratti per la definizione del progetto.

Le capacità di simulazione dell'ambiente software sviluppato devono perciò coprire almeno le seguenti combinazioni di unità navali:

Operazione	Unità 1	Unità 2
Manovra A	LSS	Classe Orizzonte
	LSS	Classe FR.E.M.M.
	LSS	LHD
	LSS	Nave Cavour
Manovra B	LHD	Mezzo tipo LCM-1E
	LPD	Mezzo tipo LCM-1E

La scelta della metodologia e dell'architettura informatica impiegate, consentiranno inoltre di utilizzare l'ambiente di simulazione anche per unità differenti, previa riconfigurazione dei parametri e dei modelli necessari.

A prosecuzione della **Fase 1**, ove è stata definita una prima versione dell'ambiente software di simulazione nell'ambito del progetto Vi.S.I.R., con il Contratto 20177 di Rep. in data 19.12.2012, si è acquisita la **Fase 2 “Fornitura dell'ambiente di simulazione semplificato (Early Prototype**. Cfr. successivo para 6”).

L'oggetto di fornitura, di cui alla presente S.T., completerà il progetto di ricerca come **Fase 3 “Fornitura dell'ambiente di simulazione finale ed analisi dei risultati”**.

Come previsto da Segredifesa per i contratti stipulati nell'ambito del PNRM, la Ditta dovrà compilare, al termine di ciascuna Fase, la “scheda di sintesi” annessa alla presente S.T..

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione della Qualità;
- AQAP 2110 NATO Quality Assurance requirements for Design, Development and Production.

4. ASSICURAZIONE QUALITÀ E PIANO DELLA QUALITÀ

Le attività relative al presente Contratto saranno svolte in regime di assicurazione di qualità AQAP 2110 o UNI EN ISO 9001:2008.

Tutte le attività saranno svolte in accordo alle procedure applicabili del “Manuale di Qualità” della Ditta, redatto in base ai requisiti delle Norme AQAP 2110 o UNI EN ISO 9001:2008.

La Ditta dovrà attenersi al “Piano della Qualità” già inviato a NAVARM – 1^a Divisione, con il Contratto 20029 del 28 dicembre 2010 di NAVARM Lotto 1, aggiornato in tutte le sue parti ed adeguato alla nuova normativa, nel frattempo subentrata.

La Ditta è tenuta a mantenere aggiornato il Piano della Qualità.

Per l'approvazione degli aggiornamenti del Piano della Qualità la Ditta dovrà avvertire tempestivamente l'A.D..

Nel caso in cui vengano eseguite attività in assenza del “Piano della Qualità” validato, o in contraddizione con le prescrizioni dello stesso, l’A.D. avrà facoltà di richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite. Qualora la nuova esecuzione delle attività non fosse possibile, o se la Ditta si rifiutasse, l’inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

La Ditta dovrà inoltre fornire la lista dei nominativi dei referenti responsabili per ogni prestazione, secondo la propria organizzazione interna delle attività.

Tutte le attività di competenza della Ditta ed afferenti il presente contratto sono soggette a verifiche ispettive, e potrebbero essere soggette a controlli in corso d’opera (Audit), eseguiti dai Delegati MMI all’uopo preposti. Qualora in occasione di verifica ispettiva, venissero rilevate inadempienze o carenze della Ditta e/o di suoi sub-fornitori, nell’applicazione delle prescrizioni di Assicurazione Qualità, l’A.D. avrà facoltà ed autorità per:

- richiedere la riesecuzione, parziale o totale, di controlli, collaudi e lavorazioni;
- sospendere le lavorazioni.

L’interruzione delle lavorazioni verrà decretata nel caso in cui esistessero evidenze oggettive e documentate di significative e/o ricorrenti inadempienze riferite alla:

- adozione di comportamenti e procedure che possano avere impatto negativo sull’efficienza e sull’efficacia del Sistema di Qualità della Ditta;
- esecuzione di lavorazioni di rilevante contenuto tecnico e consistenza, non conformi a quanto riportato nel “Piano della Qualità” ed in assenza di deroghe preventivamente autorizzate da NAVARM – 1^a Divisione.

Infine, nel caso in cui vengano rilevate non conformità gravi, in Fase di esecuzione lavori, tali da produrre un danno oggettivo nell’economia delle attività d’istituto dell’A.D., potrà essere proposta all’Ente Certificante competente, la sospensione o la revoca dell’Attestato di riconoscimento della qualifica o, in subordine, la sospensione dall’invito a gara, per un periodo di tempo la cui durata sarà funzione della gravità dell’inadempienza, facendo anche salve eventuali altre azioni di natura anche legale nei confronti delle Competenti Autorità.

5. SICUREZZA DEL LAVORO

La Ditta dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal D.L. 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, .

Poiché le attività non saranno eseguite in luoghi appartenenti alla A.D., non è prevista la compilazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza (D.U.V.R.I.).

6. LOTTO ACQUISITO, Fase 2: Sistema di Simulazione semplificato (EARLY PROTOTYPE)

a. Scopo di fornitura.

Scopo della fornitura del Lotto era la creazione, per entrambe le manovre oggetto di studio (vds. paragrafi 2.a e 2.b), di un sistema di simulazione semplificato, basato

sugli studi del Contratto 20029 del 28 dicembre 2010 di NAVARM, Fase 1 del progetto. Tale sistema rappresentava la versione ridotta dell'ambiente di simulazione finale e doveva consentire una prima valutazione delle principali capacità di simulazione in termini di funzionalità, quantità misurate, caratteristiche di visualizzazione ed interattività del sistema completo.

Il sistema di simulazione semplificato differisce pertanto dal sistema completo per:

- funzionalità: non sono presenti tutte le funzionalità identificate nel *Federation Conceptual Model* della federazione complessiva, ma solo quelle ritenute essenziali (per esempio una sola nave pilotata);
- numero di federati: sono stati implementati solo i federati strettamente necessari trascurando quelli "opzionali" (per esempio la visualizzazione dettagliata del sistema di tensionamento);
- sistema di visualizzazione ed interazione: è stata implementata una versione semplificata e ridotta di alcune caratteristiche del sistema (per esempio una sola plancia).

7. LOTTO OGGETTO DI FORNITURA, Fase 3: Ambiente di simulazione interattivo e analisi dei risultati finali

a. Scopo di fornitura.

Partendo dall'*Early Prototype* del Lotto fornito nell'ambito della precedente Fase 2, verranno implementare ed integrate tutte le funzionalità mancanti e definite nel *Federation Conceptual Model*. Le attività da svolgere saranno:

- implementazione dell'ambiente di realtà virtuale necessario all'uso interattivo della federazione;
- svolgimento dei test di funzionalità per la verifica e la validazione del sistema di simulazione come definito nel *Federation Conceptual Model*;
- svolgimento delle simulazioni per la valutazione dell'utilizzo del sistema per l'analisi di progetti navali e per l'addestramento.

L'ambiente interattivo in Realtà Virtuale sviluppato per la simulazione rimarrà disponibile presso il VIS Lab del CETENA, nelle configurazioni considerate durante lo studio, per l'esecuzione di ulteriori sperimentazioni. Il sistema potrà essere utilizzato per condurre altre sperimentazioni, previa attività di pre-processamento da concordare e non inclusa nel presente progetto.

b. Modalità e termini di adempimento.

I termini di adempimento decorreranno dal giorno T_0 , inteso come il giorno di inizio operatività del contratto, e l'ambiente software fornito nell'ambito del presente Lotto sarà presentato al collaudo entro **455 (quattrocentocinquantacinque) gg.ss a partire dal suddetto giorno T_0** , corredato dalla "scheda di sintesi" in annessa alla presente S.T., opportunamente compilata. La valutazione sarà affidata ad apposita Commissione nominata da NAVARM, che provvederà alla successiva accettazione della fornitura.

Il collaudo avverrà presso i locali della Ditta, ove è conservato l'hardware necessario all'impiego dell'ambiente software fornito (VIS Lab del CETENA).

Nel caso l'esito del collaudo non fosse ritenuto soddisfacente (positivo con riserva o negativo) la Ditta è tenuta a ripresentare la fornitura al collaudo entro 180 (centottanta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione comprovante l'esito dell'esame effettuato.

c. Pagamenti.

Il prezzo contrattuale delle prestazioni di cui al presente Lotto sarà pagato come segue:

- 100% del prezzo delle prestazioni richieste, ad avvenuta accettazione della relativa documentazione di fornitura per il Lotto.

d. Deposito cauzionale e Garanzia

In relazione alla natura della fornitura di cui al presente Lotto non è prevista alcuna garanzia.

e. Penali e riduzioni di prezzo.

Saranno applicate eventuali penalità per il ritardo sui termini delle prestazioni dei singoli lotti/sublotti ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

8. PROPRIETÀ ED USO DEL SOFTWARE

La proprietà, l'uso e l'aggiornamento dei prodotti software saranno regolati come di seguito descritto.

a. Proprietà.

I moduli software sviluppati dalla Ditta nell'ambito della presente Ricerca resteranno di proprietà della Ditta stessa, che li potrà liberamente utilizzare, aggiornare/migliorare e commercializzare ai propri fini senza nulla dovere all'Amministrazione Difesa (royalties) a meno di quanto previsto al successivo punto c).

b. Uso.

I due ambienti di simulazione interattivi in Realtà Virtuale sviluppati nell'ambito del presente progetto di Ricerca saranno disponibili per almeno 10 anni presso la Ditta, a libero uso della Marina Militare Italiana per prove/esigenze future ed addestramento.

Le date di impiego del VIS Lab saranno concordate tra le parti con almeno 7 gg.ss. di anticipo. La Ditta fornirà a titolo gratuito l'assistenza tecnica necessaria per l'uso dell'ambiente software secondo le finalità di MMI.

c. Royalties.

La Ditta potrà liberamente impiegare e vendere i prodotti software sviluppati (cfr. punto 10.a), ma dovrà riconoscere all'Amministrazione Difesa delle "royalties" per l'utilizzo per conto terzi delle banche dati, dei modelli matematici e dei dati/risultati sperimentali sviluppati appositamente per le Unità Navali della MMI, di entità variabile (fino ad un massimo del 10% del compenso percepito) da calcolarsi in contraddittorio con la Ditta in base alla quantità di informazioni cedute.

L'impiego dei dati in parola è in ogni caso subordinato all'ottenimento di un apposito "nulla osta" della MMI.

Scheda di sintesi del progetto di ricerca n. a20XX.XXX
(contratto n ° YY in data XX)

“Titolo”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. **ABSTRACT**
2. **DITTA, ENTE O EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO INDUSTRIALE**
3. **OBIETTIVI DEL PROGETTO**
4. **RISULTATI CONSEGUITI AL TERMINE DEL PROGETTO**
(Specificare anche il livello di TRL conseguito al termine del progetto)
5. **CONSIDERAZIONI DA PARTE DELLA DIREZIONE TECNICA SUGLI ESITI DELLA RICERCA**
6. **PAROLE CHIAVE**
7. **TASSONOMIA EDA**
8. **LISTA ACRONIMI**

MINISTERO DELLA DIFESA

PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo a: Fascicolo nr. **15/01/0134** - E.F. **2015** - Piano Nazionale della Ricerca Militare –
 Proposta scheda n. a2009.092 - Fase 3 di 3 “Progetto di un ambiente per la simulazione
 di operazioni navali (Naval Operation Simulation Environment) - NOSE” - SMART CIG:
ZA715696D7

tra

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
 ARMAMENTI
 Direzione degli Armamenti Navali
 C.F. 80213470588

e

la Società **Centro per gli Studi di Tecnica Navale - CETENA S.p.A.** (di seguito denominata Società),
 sede legale in **Genova -16121, Via Ippolito d'Aste, 5**
 Codice Fiscale e Partita IVA **00848700100**
 rappresentata da **SANDRO SCARRONE** in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal

Patto di integrità

- Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
 - il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbariva, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere

Patto di integrità

applicare le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

Patto di integrità

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Genova, **24 NOV. 2015**

Per la Società:

(il legale rappresentante)

CETEMA S.P.A. - Costa per gli Studi di Tecnica Navale
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Dott. Sandro Scarrone)

(firma leggibile)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 T.U. – D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)

Fascicolo nr. **15/01/0134** - **E.F. 2015** - Piano Nazionale della Ricerca Militare – Proposta scheda n. a2009.092 - Fase 3 di 3 “Progetto di un ambiente per la simulazione di operazioni navali (Naval Operation Simulation Environment) - NOSE” - SMART CIG: **ZA715696D7**

Il Sottoscritto **SANDRO SCARRONE**, nato a **GENOVA il 20/06/1948**, residente in **GENOVA**, via **MONTE MORO DI QUINTO n° 3/11**, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della Società **Centro per gli Studi di Tecnica Navale – CETENA S.p.A.** (Codice fiscale **00848700100** / Partita IVA **00848700100**) consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

dichiara


di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Luogo e data

Genova, 24 NOV. 2015

Il dichiarante

CETENA S.p.A.-Centro per gli Studi di Tecnica Navale
Il Presidente e Amministratore Delegato
(*Dott. Sandro Scarrone*)



Si allega documento di riconoscimento.



